



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 12 febbraio 2026 n.20

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, e in particolare:

- la necessità di attivare il ciclo completo dell'Istituto Tecnico Industriale, in continuità con l'assetto previsto dalla Legge 16 aprile 1981 n.28, per garantire agli studenti la prosecuzione del percorso formativo nella Repubblica di San Marino a partire dall'anno scolastico 2027/2028, evitando ricadute organizzative, economiche e sociali sulle famiglie;*
- l'urgenza di istituire formalmente il ciclo completo e di attivare almeno un indirizzo già dall'anno scolastico 2027/2028, definendo tempestivamente il quadro normativo e organizzativo per predisporre entro il 31 agosto 2026 programma e curriculum, così da assicurare un'offerta formativa completa e tutelare il diritto allo studio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 10 febbraio 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI CONCLUSIVO DEL CICLO FORMATIVO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (ITI)

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. Il presente decreto - legge dispone l'attivazione del percorso di studi volto a concludere il ciclo formativo dell'Istituto Tecnico Industriale (in seguito brevemente ITI), quale naturale prosecuzione del biennio istituito con la Legge 16 aprile 1981 n.28 e successive modifiche, nell'ambito della Scuola Superiore della Repubblica di San Marino.

Art. 2 *(Attivazione del triennio)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è attivato il percorso di studi volto a concludere il ciclo formativo dell'ITI, articolato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.
2. Il percorso di studi, di cui al comma 1, costituisce parte integrante e strutturale del percorso formativo dell'ITI.

Art. 3

(Ordinamenti didattici e titoli di studio)

1. La durata ed il piano dell'offerta formativa del percorso di studi volto a concludere il ciclo formativo dell'Istituto Tecnico Industriale è predisposto tramite decreto delegato ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della Legge 12 febbraio 1998 n.21 entro il 31 agosto 2026, in conformità ai criteri di cui alla normativa vigente e agli standard di riconoscimento dei titoli di studio.
2. Il titolo di studio rilasciato al termine del percorso quinquennale dell'ITI è il Diploma di Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie e avvio)

1. Le competenti strutture amministrative avviano ed adottano, sin dall'anno scolastico corrente, gli atti necessari alla programmazione, all'organizzazione e al pieno funzionamento del ciclo formativo dell'ITI, al fine di garantirne l'operatività a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto - legge si provvede mediante imputazione degli stessi sul pertinente capitolo di spesa dell'esercizio finanziario di riferimento, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di Bilancio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 febbraio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi